

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri
(FORLANI)

di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri,
Ministro « ad interim » dell'Interno
(ANDREOTTI)

col Ministro delle Finanze
(MALFATTI)

col Ministro del Tesoro
(PANDOLFI)

col Ministro della Pubblica Istruzione
(PEDINI)

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
(SCOTTI)

e col Ministro del Commercio con l'Estero
(OSSOLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 1978

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo italiano e il Consiglio superiore delle scuole europee per il funzionamento della Scuola europea di Ispra-Varese (Roma, 5 settembre 1963) firmato a Parigi il 14 maggio 1971, con Scambio di Note, effettuato a Bruxelles il 16 novembre 1976

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Per garantire alla Scuola europea di Ispra-Varese, istituita nell'ottobre del 1960, le migliori condizioni di funzionamento, fu conclusa tra il Governo italiano e il Consiglio superiore delle scuole europee un'apposita Convenzione. Tale Accordo, firmato a Roma il 5 settembre 1963, venne approvato e reso esecutivo con legge 29 dicembre 1966, n. 1270.

La predetta Convenzione, peraltro, non precisava alcuna prerogativa o vantaggi a favore del personale direttivo, docente e amministrativo *straniero* (libertà di ingresso e di transito nel territorio della Repubblica; esenzione dall'imposta di famiglia nonché da ogni altra imposta diretta sui redditi di lavoro), prerogative o vantaggi di cui invece godevano e godono i nostri insegnanti in servizio presso le altre scuole europee funzionanti all'estero, e cioè a Lussemburgo, Bruxelles, Mol, Bergen, Karlsruhe.

Si è reso quindi necessario, per ragioni di stretta reciprocità, precisare i benefici in questione e ciò è stato fatto con il Protocollo aggiuntivo firmato a Parigi in data 14 maggio 1971.

L'articolo 1 di detto Protocollo non fa che ripetere, per quanto riguarda il comma a), le norme contenute negli articoli 48 e 49 del Trattato CEE nel quadro della libera circolazione dei lavoratori e per i restanti commi le stesse agevolazioni fiscali godute, come si è detto, dal personale italiano in servizio nelle scuole europee aventi sede all'estero.

Poichè, peraltro, i commi b) e d) fanno menzione di alcuni tributi (imposta di famiglia, imposta sul valore locativo, imposte dirette), che sono stati aboliti in seguito all'entrata in vigore della riforma tributaria del 1° gennaio 1974, si è reso necessario adeguare il Protocollo al vigente ordinamento tributario italiano e ciò, per motivi di speditezza, è stato fatto con lo Scambio di Note che ha avuto luogo in data 16 novembre 1976 tra il nostro rappresentante presso le Comunità europee a Bruxelles e il rappresentante del Consiglio superiore delle scuole europee. Tali Note costituiscono parte integrante del Protocollo aggiuntivo firmato a Parigi in data 14 maggio 1971 e non modificano minimamente, nella sostanza, il contenuto del Protocollo medesimo.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle scuole europee per il funzionamento della Scuola europea di Ispra-Varese (Roma, 5 settembre 1963), firmato a Parigi il 14 maggio 1971, con Scambio di Note, effettuato a Bruxelles il 16 novembre 1976.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 2 del Protocollo medesimo.

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

alla Convenzione tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle scuole europee per il funzionamento della Scuola europea di Ispra-Varese, conclusa a Roma il 5 settembre 1963

Il Governo della Repubblica italiana, rappresentato dal Signor Ernesto Mario BOLASCO, Ministro plenipotenziario

ed il Consiglio superiore delle scuole europee, rappresentato dal signor Henri LEVARLET, Rappresentante del Consiglio superiore;

Desiderosi di chiarire l'esatta portata dell'articolo 7 della Convenzione tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle scuole europee per il funzionamento della Scuola europea di Ispra-Varese, conclusa a Roma il 5 settembre 1963;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

L'articolo 7 della Convenzione conclusa a Roma il 5 settembre 1963, è sostituito dal seguente:

« Art. 7: Il Direttore, i componenti del corpo insegnante, nonché il personale amministrativo della Scuola, che non siano di nazionalità italiana e non abbiano la loro abituale residenza in Italia da epoca anteriore alla istituzione della Scuola, godono dei seguenti privilegi ed immunità:

a) libertà di entrata e di transito nel territorio della Repubblica italiana per sè, per il coniuge e per gli altri membri della famiglia a loro carico;

b) esenzione dalla imposta di famiglia per i redditi derivanti dalle loro attività presso la Scuola, nonché dall'imposta sul valore locativo;

c) esenzione dalle disposizioni che limitano l'immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri per sè, per il coniuge e per gli altri membri della famiglia a loro carico;

d) esenzione da ogni imposta diretta dovuta allo Stato, alle regioni, alle provincie e ai comuni sugli stipendi, emolumenti ed indennità loro corrisposti dalla Scuola a titolo di retribuzione. Tuttavia il Governo italiano si riserva il diritto di includere tali retribuzioni ai fini della determinazione dell'aliquota da applicare ai redditi provenienti da altre fonti.

Al personale di cui al presente articolo, esente dall'obbligo della iscrizione anagrafica nel comune ove fissa la propria dimora, il Mini-

stero degli affari esteri rilascerà una speciale carta di identità e di soggiorno ».

Articolo 2.

Il presente Protocollo aggiuntivo entrerà in vigore dieci giorni dopo che il Governo italiano avrà notificato al Consiglio superiore delle scuole europee di aver adottato i provvedimenti necessari per consentirne l'esecuzione secondo le norme dell'ordinamento giuridico italiano, con effetto dalla stessa data (ottobre 1960, istituzione della Scuola) in cui fu dato effetto agli articoli da 4 a 9 della Convenzione.

Fatto a Parigi, il 14 maggio 1971, in due esemplari nelle lingue francese, italiana, olandese e tedesca, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede.

*Per il Governo
della Repubblica italiana*

BOLASCO

*Per il Consiglio superiore
delle Scuole europee*

LEVARLET

*Sig. Henri Levarlet, Rappresentante del
Consiglio superiore delle scuole europee*

BRUXELLES

Bruxelles, 16 novembre 1976.

Signor Presidente,

mi riferisco al Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle scuole europee, per il funzionamento della Scuola europea di Ispra-Varese, conclusa a Roma il 5 settembre 1963.

All'articolo 1 di tale Protocollo aggiuntivo, firmato a Parigi in data 14 maggio 1971, sono menzionati ai commi *b)* e *d)* alcuni tributi (imposta di famiglia, imposta sul valore locativo, imposte dirette) che sono stati aboliti in seguito all'entrata in vigore della riforma tributaria nel mio Paese, a decorrere dal 1° gennaio 1974.

Poichè si rende necessario adeguare il Protocollo al vigente ordinamento tributario italiano, propongo la seguente redazione dell'articolo 1, del tutto identica, nella sostanza, al testo sottoscritto in data 14 maggio 1971 e nella quale sono stati unicamente eliminati i riferimenti ai tributi soppressi:

« L'articolo 7 della Convenzione conclusa a Roma il 5 settembre 1963 è sostituito dal seguente:

Art. 7: Il Direttore, i componenti del corpo insegnante, nonché il personale amministrativo della Scuola, che non siano di nazionalità italiana e non abbiano la loro abituale residenza in Italia da epoca anteriore alla istituzione della Scuola, godono dei seguenti privilegi ed immunità:

a) libertà di entrata e di transito nel territorio della Repubblica italiana per sè, per il coniuge e per gli altri membri della famiglia a loro carico;

b) esenzione dalle disposizioni che limitano l'immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri per sè, per il coniuge e per gli altri membri della famiglia a loro carico;

c) esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per gli stipendi, emolumenti ed indennità loro corrisposti dalla Scuola a titolo di retribuzione. Tuttavia il Governo italiano si riserva il diritto di includere tali retribuzioni ai fini della determinazione dell'aliquota da applicare ai redditi provenienti da altre fonti.

Al personale di cui al presente articolo, esente dall'obbligo della iscrizione anagrafica nel Comune ove fissa la propria dimora, il Mini-

stero degli affari esteri rilascerà una speciale carta di identità e di soggiorno ».

Il Protocollo aggiuntivo, a norma dell'articolo 2, produce i suoi effetti dall'ottobre 1960; ma per evitare che l'eliminazione dei riferimenti a tributi che sono stati in vigore da tale data sino al 31 dicembre 1973 possa portare eventualmente pregiudizio agli interessati, desidero assicurareLa che gli interessati stessi si intendono esenti dall'imposta di famiglia per i redditi derivanti dalle loro attività presso la Scuola, nonchè dall'imposta sul valore locativo, per il periodo in cui tali imposte erano previste dalla legislazione italiana.

Se Ella, signor Rappresentante, approva, proporrei che questa lettera e la Sua risposta costituiscano parte integrante del Protocollo aggiuntivo firmato a Parigi il 14 maggio 1971.

Voglia gradire, signor Rappresentante, l'assicurazione della mia più alta considerazione.

Eugenio PLAIA

Sig. Ambasciatore Eugenio Plaja, Rappresentante permanente d'Italia presso le Comunità europee

BRUXELLES

Bruxelles, 16 novembre 1976.

Signor Ambasciatore,

con lettera del 16 novembre 1976, Ella mi ha comunicato quanto segue:

« mi riferisco al Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle scuole europee per il funzionamento della Scuola europea di Ispra-Varese, conclusa a Roma il 5 settembre 1963.

All'articolo 1 di tale Protocollo aggiuntivo, firmato a Parigi in data 14 maggio 1971, sono menzionati ai commi *b*) e *d*) alcuni tributi (imposta di famiglia, imposta sul valore locativo, imposte dirette) che sono stati aboliti in seguito all'entrata in vigore della riforma tributaria nel mio Paese, a decorrere dal 1° gennaio 1974.

Poichè si rende necessario adeguare il Protocollo al vigente ordinamento tributario italiano, propongo la seguente redazione dell'articolo 1, del tutto identica, nella sostanza, al testo sottoscritto in data 14 maggio 1971 e nella quale sono stati unicamente eliminati i riferimenti ai tributi soppressi:

" L'articolo 7 della Convenzione conclusa a Roma il 5 settembre 1963 è sostituito dal seguente:

Art. 7: Il Direttore, i componenti del corpo insegnante, nonché il personale amministrativo della Scuola, che non siano di nazionalità italiana e non abbiano la loro abituale residenza in Italia da epoca anteriore alla istituzione della Scuola, godono dei seguenti privilegi ed immunità:

a) libertà di entrata e di transito nel territorio della Repubblica italiana per sè, per il coniuge e per gli altri membri della famiglia a loro carico;

b) esenzione dalle disposizioni che limitano l'immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri per sè, per il coniuge e per gli altri membri della famiglia a loro carico;

c) esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per gli stipendi, emolumenti ed indennità loro corrisposti dalla Scuola a titolo di retribuzione. Tuttavia il Governo italiano si riserva il diritto di includere tali retribuzioni ai fini della determinazione dell'aliquota da applicare ai redditi provenienti da altre fonti.

Al personale di cui al presente articolo, esente dall'obbligo della iscrizione anagrafica nel Comune ove fissa la propria dimora, il Ministero degli affari esteri rilascerà una speciale carta di identità e di soggiorno ».

Il Procotollo aggiuntivo, a norma dell'articolo 2, produce i suoi effetti dall'ottobre 1960; ma per evitare che l'eliminazione dei riferimenti a tributi che sono stati in vigore da tale data sino al 31 dicembre 1973 possa portare eventualmente pregiudizio agli interessati, desidero assicurarLa che gli interessati stessi si intendono esenti dall'imposta di famiglia per i redditi derivanti dalle loro attività presso la Scuola, nonchè dall'imposta sul valore locativo, per il periodo in cui tali imposte erano previste dalla legislazione italiana.

Se Ella, signor Rappresentante, approva, proporrei che questa lettera e la Sua risposta costituiscano parte integrante del Protocollo aggiuntivo firmato a Parigi il 14 maggio 1971 ».

Ho l'onore di confermarLe che sono d'accordo su quanto precede e che la Sua lettera costituisca unitamente alla mia presente risposta parte integrante del Protocollo aggiuntivo firmato a Parigi il 14 maggio 1971.

Voglia gradire, signor Ambasciatore, l'assicurazione della mia più alta considerazione.

Henri LEVARLET